


R.I. 681



PROVINCIA DI MATERA

Settore Affari Generali e Organi Istituzionali

FUNZIONE *PRIVACY*

PROT. 23216/2002

14 SET. 2002

Matera, 03 settembre 2002

Decreto Presidenziale in materia di diritto di "Visione e copia di Atti Amministrativi" per i Consiglieri Provinciali.

IL PRESIDENTE

Visti i precetti della L. 241/90 costituenti principi generali sulle modalità organizzative e di esercizio del diritto di accesso agli Atti e alle Informazioni dell'Ente Provincia relative all'attività di interesse generale da esso svolta; e considerato che con *Delibera di Consiglio* n. 16 del 4 marzo 1998, la Provincia di Matera ha regolamentato tale diritto a persone fisiche, giuridiche, Associazioni e Istituzioni che siano portatori di interessi pubblici diffusi;

Visto l'art. 43, comma 2 del Dlg. 267/2000 che definisce che i consiglieri provinciali hanno diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli Uffici utili all'espletamento del proprio mandato e che sono dovuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

Premesso che il diritto di accesso ad atti, documenti, notizie, informazioni è coperto dal segreto d'ufficio e che tali informazioni non possono essere utilizzate per nessun altro scopo se non per quello legato all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, Dlg 267/2000; art. 23, comma 5 *Statuto* della Provincia di Matera);

Visto che a precisare la portata di tale diritto è intervenuto il giudice amministrativo e la *Commissione per l'accesso ai documenti*, il quale ha precisato che "la posizione fatta valere dal consigliere nell'esercizio del diritto di che trattasi non è configurabile come un diritto generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dell'Ente". Tale diritto è individuato dalla stessa norma in diretto ed esclusivo riferimento alle notizie ed informazioni "utili all'espletamento del proprio mandato", ossia alla cura di interessi pubblici. Tale finalizzazione dell'accesso è dunque il presupposto legittimante nonché il limite al diritto pretensivo del consigliere (Provvedimento del Garante del 20 maggio 1998);

Visto l'art. 10 del Tuel che da una parte specifica che è ammissibile la visione di tutti gli atti ad eccezione di quelli che rivestono carattere riservato e dall'altra limita il rilascio di copie;

Visti i disposti del luglio 2002 del Ministero dell'Interno che chiarisce che le richieste del consigliere sull'estrazione degli atti vanno contemplate al regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, ovvero che "per non impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, i documenti, oggetto del diritto, devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili" (Cfr. *Consiglio di Stato* Sez. V sentenza 14.12.1992 n. 504);

Visto che il *Consiglio di Stato* con Sentenza resa dalla Sez. V n. 438 del 6.4.1998 ha precisato che "il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può concretarsi nell'obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere attività di ricerca, di indagine e di ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti, con un aggravio dello svolgimento delle attività istituzionali";

Considerato che le modalità della presentazione di tali atti e le relative risposte sono disciplinate dallo *Statuto* e dal *Regolamento Consiliare* (art. 43 comma 3, Dlg. 267/2000);

Visto l'art. 38, comma 2 del *Regolamento del Consiglio Provinciale*, approvato con Deliberazione di C.P. n. 20 del 15 aprile 2002, con il quale si definisce che il Presidente della Provincia regola l'esercizio del diritto d'accesso a notizie ed



informazioni, con proprio decreto, stabilendone modalità di accesso, termini e procedure;

Considerati i casi di esclusione dal diritto d'accesso agli Atti e alle Informazioni dell'Ente Provincia, regolamentati dall'art. 24 della L. 241/90 e dal Capo IV – artt. 22,23 - *Trattamento di dati particolari*- della L. 675/96;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di definire le procedure, le modalità di accesso, e i termini che i consiglieri provinciali devono osservare al fine di esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, a notizie e informazioni utili all'espletamento delle funzioni proprie dei consiglieri provinciali, nonché il diritto di ottenere copia e/o ostensione degli stessi, così come di seguito:

1. a. Procedure.

Per l'accesso agli atti a rilevanza esterna (delibere, determine, decreti presidenziali) e documenti materialmente allegati agli stessi, la richiesta va rivolta all'Ufficio preposto alla raccolta e conservazione degli stessi atti per il tramite del Settore AA.GG.

Per quanto riguarda l'accesso a tutti gli altri documenti, la richiesta va formulata al Responsabile del Settore o al Responsabile del Procedimento che ha prodotto o che detiene stabilmente i documenti di cui si fa richiesta.

Qualora la richiesta riguardi atti o documenti prodotti da Aziende autonome o speciali partecipate dall'Ente Provincia, le richieste andranno indirizzate alle aziende interessate per il tramite dell'Ufficio AA.GG. della Provincia di Matera.

In tutti i casi, ad evitare aggravio dello svolgimento dell'attività istituzionale, i documenti oggetto del diritto, devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili.



1.b. Modalità di accesso

Ai fini di tutelare la riservatezza di dati personali contenuti nei documenti oggetto di richiesta di accesso, in caso di presenza di dati sensibili (origini etniche o razziali; convinzioni o appartenenza a movimenti politici, sindacali, filosofici, religiosi; dati sanitari o relativi alla vita sessuale) o relativi a provvedimenti giudiziari di cui all'art. 686 del c.p.p. (casellario giudiziale) ai consiglieri provinciali non sarà possibile rilasciare alcuna copia dell'atto, ma il rispetto dell'accesso verrà soddisfatto mediante ostensione.

1.c. Termini

Le richieste devono essere soddisfatte entro il termine di giorni 15 dalla richiesta.

2. Di incaricare l'Ufficio AA.GG. della esecuzione del presente provvedimento.
3. Di trasmettere la presente ordinanza ai Sigg. Assessori, ai Consiglieri Provinciali, al Segretario Generale, ai Sigg. Dirigenti.

Il presente Decreto è immediatamente eseguibile ed efficace.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare quale normazione di diritto pubblico.

Il Presidente

Giovanni CARELLI

